



REGOLAMENTO INTERNO

CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI D.O.C. “ORVIETO e ORVIETANO ROSSO o ROSSO ORVIETANO”

Premessa

In riferimento a quanto disposto dall'art.26 dello Statuto sociale, ed agli effetti di una maggiore rispondenza della disciplina della produzione e del commercio dei vini tutelati, la vigilanza ed il funzionamento tecnico del Consorzio per la Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata *Orvieto e Orvietano Rosso o Rosso Orvietano*, di seguito denominato **Consorzio**, sono regolati, oltre che dalle leggi vigenti e dalle disposizioni statutarie anche dalle norme del presente **Regolamento Interno**, alle quali tutti i soci all'atto dell'adesione s'impegnano ad uniformarsi e ad osservare.

Art. 1 - Del Consorzio

I dati raccolti ed in possesso del Consorzio sono conservati e trattati a fini organizzativi interni per l'adempimento dei propri compiti istituzionali limitandone l'uso nel puntuale rispetto delle norme vigenti.

Il Consorzio provvede all'aggiornamento dei dati raccolti e trasmessi dai Soci, promuovendo, se necessario, collaborazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche.

Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti dai Soci il Consorzio è autorizzato in qualunque momento ad effettuare ovunque i riscontri ritenuti necessari.

Art. 2 - Dei Soci

L'ammissione al Consorzio dei nuovi Soci di cui all'art.6 dello Statuto è condizionata alla presentazione di una domanda d'iscrizione, corredata, a seconda della categoria di appartenenza di cui al successivo comma, dai dati relativi alla superficie vitata, alla produzione di uve e di vini, alla commercializzazione ed al confezionamento dei vini prodotti dall'Azienda, riferiti all'annata precedente, su appositi modelli forniti dal Consorzio. Il Consorzio si riserva di sottoporre ad analisi chimico-fisica ed organolettica i vini prodotti e/o commercializzati dal richiedente.

I soci del Consorzio vengono iscritti, a seconda dell'attività svolta nell'ambito delle denominazioni, nelle seguenti categorie :

- Soci Viticoltori, coloro che effettuano la conduzione dei vigneti;

- Soci Vinificatori, coloro che effettuano la vinificazione delle uve e/o dei prodotti a monte del vino di propria produzione e/o acquistati;
- Soci Imbottiglieri, coloro che procedono al condizionamento dei vini di propria produzione e/o acquistati, in recipienti di capacità nominale uguale o inferiore a cinque litri.

Qualora l'attività di uno stesso Socio ricada in più categorie, lo stesso verrà iscritto in ciascuna di esse.

Ai fini del presente regolamento, i soci la cui attività consiste esclusivamente nella compravendita di vini sfusi sono assimilati ad ogni effetto alla categoria degli imbottiglieri.

L'adesione al Consorzio implica la concessione da parte di ciascun Socio dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini statutari del Consorzio medesimo.

Ogni Socio ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale conservato presso il Consorzio; per l'accesso al fascicolo occorre rivolgere una istanza scritta al Direttore del Consorzio il quale provvederà affinché gli atti siano posti a disposizione dell'interessato per la visione.

Ogni Socio s'impegna:

- ad elaborare i prodotti con attrezzature idonee per ogni tipologia di vino;
- a presentare sul mercato i vini con una immagine consona alla denominazione tutelata;
- ad utilizzare, per il confezionamento e la pubblicità dei propri vini, materiali e testi adeguati all'immagine della D.O.C. rivendicata;
- a sostenere e divulgare in ogni sede l'operato del Consorzio e le norme che ne regolano l'attività;
- a fornire al Consorzio i dati richiesti entro i tempi e secondo le modalità previste dalla legislazione Nazionale e Comunitaria ed in base alle esigenze del Consorzio stesso;
- a comunicare al Consorzio ogni eventuale variazione riguardante la sede, la ragione sociale, la categoria di appartenenza ed ogni altro eventuale elemento di rilievo per la gestione del Consorzio e l'adempimento dei propri compiti istituzionali,
- a saldare entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le proprie spettanze contributive relative alle quote, ai servizi fruiti ed alle attività di valorizzazione svolte dal Consorzio stesso.

Art. 3 - Quota di iscrizione

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente la quota di iscrizione **“un tantum”** a carico dei nuovi Soci, a seconda della/e categoria/e di appartenenza.

Art. 4 - Quota associativa annuale

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea .

Il contributo associativo che ciascun socio è tenuto a versare annualmente al Consorzio è commisurato in funzione della/e categoria/e di appartenenza, e calcolato in base ai seguenti criteri, stabiliti dall'Assemblea:

1. Soci Viticoltori – il contributo associativo a carico dei Soci Viticoltori è commisurato applicando la quota prevista ad ogni chilogrammo di uva ottenuta dai vigneti iscritti all'albo delle D.O.C. Orvieto – Rosso Orvietano o Orvietano Rosso, nella vendemmia precedente;
2. Soci Vinificatori – il contributo associativo a carico dei Soci Vinificatori è commisurato applicando la quota prevista ad ogni litro di vino D.O.C. Orvieto- Rosso Orvietano o Orvietano Rosso, prodotto l'anno precedente;
3. Soci Imbottiglieri – il contributo associativo a carico dei Soci Imbottiglieri è commisurato applicando la quota prevista ad ogni litro di vino a D.O.C. Orvieto – Rosso Orvietano o Orvietano Rosso, imbottigliato nell'anno precedente.

I Soci la cui attività consiste esclusivamente nella compravendita di vini sfusi sono assimilati, ai fini della contribuzione, alla categoria degli imbottiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare annualmente l'importo di un contributo suppletivo a carico dei Soci che acquistano e/o vendono uva e/o vino a soggetti non soci che, dovrà essere ratificato dall'Assemblea.

Qualora un Socio proceda al declassamento di una partita di vino a D.O.C. dovrà procedere tempestivamente alla comunicazione al Consorzio, il quale entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia di riferimento provvederà al rimborso del 50% del contributo versato per la partita declassata.

Art. 5 - Comitato di Presidenza

In relazione a quanto disposto dall'art.22 dello Statuto sociale, il Consiglio potrà nominare un comitato di Presidenza composto dal Presidente e da 4 Consiglieri.

Nel comitato di Presidenza saranno rappresentate tutte le categorie sociali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà compiti e deleghe del Comitato di Presidenza, che riferirà al Consiglio nella prima riunione utile dello stesso, sul suo operato.

In assenza del Presidente il Comitato di Presidenza sarà presieduto dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il Comitato di Presidenza è regolarmente convocato con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Comitato di Presidenza partecipa il Direttore o, in sua assenza, un funzionario anziano del Consorzio, che redige il verbale.

Art. 6 - Comitati e Commissioni Tecniche

Ai sensi dell'art.22 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione potrà nominare dei Comitati con compiti consultivi, stabilendone la composizione e determinandone le mansioni.

Ogni Comitato sarà presieduto dal Presidente o da un membro del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.22 dello Statuto sociale, potrà nominare specifiche Commissioni tecniche presiedute da un presidente scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio .

Alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni tecniche parteciperà il Direttore con funzioni consultive e di coordinamento, nonché di Segretario.

Art. 7 - *Presidente onorario*

E' nella facoltà dell'Assemblea nominare un Presidente Onorario fra le persone che abbiano reso particolari servizi tali da aumentare il prestigio e l'immagine del Consorzio.

Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni degli Organi del Consorzio, dei quali fa parte di diritto.

Art. 8 - *Marchio Consortile*

Il marchio consortile registrato a nome del Consorzio è depositato a norma di legge.

Il Marchio rappresenta l'immagine della zona e della sua alta vocazione vitivinicola, richiamando l'opera del Consorzio a tutela e valorizzazione delle pregiate produzioni vinicole e delle tradizioni di Orvieto.

L'uso del marchio consortile è volontario e può essere concesso anche ai non soci. Le modalità relative alla gestione e concessione del marchio consortile sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - *Approvazione ed entrata in vigore*

Ai sensi dell'art.10 della legge 10 febbraio 1992, n.164 e art.19 del D.M. 4 giugno 1997, n.256 il presente regolamento interno viene approvato dall'Assemblea dei Soci e costituisce atto integrante dello Statuto Sociale.

Copia originale del presente regolamento sottoscritto dal Presidente, dai membri del Consiglio e dal Direttore pro-tempore sarà conservato agli atti del Consorzio unitamente allo Statuto. Una copia sarà affissa all'albo del Consorzio per quindici giorni trascorsi i quali diventerà obbligatoria la sua osservanza.

Approvato dall'Assemblea del 29/06/2000

Presidente

Direttore

Membri del Consiglio di Amministrazione: